

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 61

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 3 dicembre 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D45/13


Roma, 3 dicembre 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Recepimento della Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013.

Con i migliori saluti.


Dario Franceschini

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (*legge di delegazione europea 2013*), per il recepimento della direttiva 2011-98-UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

La direttiva europea impone agli Stati membri di esaminare le domande di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel proprio territorio nell'ambito di una procedura unica di domanda e di rilasciare, in caso di esito positivo, un'unica autorizzazione che sia, al contempo autorizzazione al soggiorno e ad esercitare attività di lavoro subordinato.

Accanto a quello della semplificazione procedurale, la direttiva persegue l'obiettivo di garantire un insieme comune di diritti ai lavoratori stranieri che soggiornano in uno Stato membro analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all'occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.).

Come si legge nel *considerando (19)* dell'atto normativo europeo, il diritto alla parità di trattamento mira, da un lato, a riconoscere che i cittadini stranieri contribuiscono, con il loro lavoro e i loro versamenti d'imposta, all'economia dell'Unione, dall'altro a ridurre il rischio di concorrenza sleale tra i cittadini dello Stato membro e i cittadini di Paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi.

La direttiva non disciplina le condizioni di ammissione dei lavoratori stranieri che sono rimesse ai singoli Stati, facendo salva anche la competenza degli Stati membri di regolamentare gli ingressi per lavoro in termini di volumi o quote, oltre che la facoltà dello Stato membro di far presentare la relativa richiesta dal cittadino straniero ovvero dal datore di lavoro.

Gli Stati membri hanno dunque l'obbligo di istituire uno "sportello unico" e di rispettare determinate garanzie procedurali nell'esame delle domande, nonché di indicare nel permesso di soggiorno, rilasciato secondo il modello introdotto dal regolamento CE n. 1030/2002, se il cittadino straniero è autorizzato a lavorare, anche laddove il permesso di soggiorno sia stato rilasciato ad altro titolo (ad esempio per motivi familiari).

Sotto il profilo procedurale, l'ordinamento nazionale è già in linea con la semplificazione procedurale richiesta, poiché già con la legge n. 189/2002 è stato istituito uno "sportello unico" presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di cittadini stranieri per lavoro subordinato, su richiesta del datore di lavoro, nell'ambito delle quote di ingresso a tal fine stabilite (art. 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al



decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, artt 30 e ss. DPR n. 394/1999 recante regolamento di attuazione del predetto testo unico). Nel medesimo testo unico (art. 6, comma 10) e nel relativo regolamento di attuazione (art. 3, comma 3, DPR n. 394/1999), oltre che nella legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo (art. 3), sono previste disposizioni adeguate ad assicurare, altresì, il rispetto delle garanzie procedurali previste dalla direttiva.

Anche sotto il profilo del diritto alla parità di trattamento dei lavoratori con i cittadini italiani, di cui all'articolo 12 della direttiva, va rilevato che le norme vigenti sono già in linea con le norme europee sia per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro che la libertà di aderire alle organizzazioni di lavoratori e di avvalersi dei servizi resi dai centri per l'impiego (Artt. 2, comma 3, e 22, comma 11, d. lgs. N. 286/1998). Le stesse considerazioni valgono per l'accesso alla formazione professionale e il riconoscimento di titoli e qualifiche professionali conseguiti all'estero (art. art. 22, comma 15 e 38, d. lgs. N. 286/1998; artt. 48 e 49 del DPR n. 394/1999).

Per quanto riguarda l'accesso ai pubblici servizi, l'equiparazione, nell'ordinamento nazionale, riguarda tutti i cittadini stranieri (art 2 comma 5, d. lgs. N. 286/1998). L'accesso all'alloggio, invece, è limitato agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato (art. 40, comma 6. d.lgs. N. 286/1998) ; la disposizione vigente risulta coerente con la direttiva europea (art. 12, paragrafo 2, lettera d) – ii) che consente agli Stati membri di limitarne l'accesso rispetto alla più ampia platea dei lavoratori stranieri destinatari della direttiva.

Analogamente i lavoratori stranieri godono già della parità di trattamento con i lavoratori italiani per quanto attiene alle agevolazioni fiscali che sono riconosciute sul presupposto della residenza nel territorio nazionale e non della cittadinanza (artt. 2, 10,12,13,15,16 e 16-bis DPR n. 917/1986).

Quanto ai diritti pensionistici dei lavoratori stranieri che si trasferiscono in un Paese terzo, gli stessi sono garantiti dall'art. 3 del Regolamento n. 883/2004, di diretta applicazione nel nostro ordinamento e le cui modalità applicative nel nostro ordinamento sono esplicitate con apposite Circolari dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale .

Lo schema di decreto legislativo provvede ad inserire nel citato testo unico in materia di immigrazione una disposizione (lettera a, capoverso 8.1) dell'articolo 1 dello schema intesa ad introdurre l'obbligo di inserire nei permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di attività di lavoro subordinato la relativa informazione, anche quando si tratti di permessi di soggiorno rilasciati a diverso titolo (ad esempio per motivi familiari) ma che, tuttavia, consentono al titolare del permesso di svolgere attività di lavoro subordinato.

Dalla previsione sono esclusi (lettera a) capoverso 8.2), conformemente alla direttiva europea, i permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori "alla pari", nonché ai titolari di protezione internazionale o di una protezione temporanea e ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Queste



ultime esclusioni, peraltro, si giustificano in considerazione dello status più favorevole di cui già godono queste categorie di cittadini stranieri.

Per quanto concerne i cittadini stranieri ammessi a lavorare per un tempo non superiore a sei mesi ovvero per motivi di studio ai quali, in base all'art. 3, paragrafo 3, della direttiva è consentito applicare o meno le semplificazioni e garanzie procedurali previste dalla medesima direttiva, va detto che l'ordinamento nazionale non fa distinzione sotto il profilo procedurale, tra permesso per lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, mentre il permesso per studio consente lo svolgimento di attività lavorativa solo entro determinati limiti (non più di venti ore settimanali ai sensi dell'art. 14, comma 4, DPR n. 394/1999).

Le modifiche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 dello schema adeguano il termine vigente (20 giorni) per il rilascio del permesso di soggiorno alla necessità sopravvenuta di rilasciare il titolo autorizzatorio in formato elettronico, conforme al regolamento CE 1030/2002. La congruità del nuovo termine si giustifica in considerazione della necessità di computare nel termine anche i tempi di produzione materiale del documento presso l'Istituto del Poligrafico dello Stato e della personalizzazione e del trasporto dei documenti. Peraltro, l'allungamento dei termini non comporta alcuna compressione dei diritti degli interessati, anche in considerazione della facoltà per il lavoratore straniero di soggiornare regolarmente e svolgere la propria attività lavorativa pur nelle more del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5, comma 9-bis del citato testo unico.

La modifica di cui alla lettera d), prolunga da quaranta a sessanta giorni il termine previsto per il rilascio del nulla osta all'ingresso per lavoro da parte dello sportello unico presso la prefettura, che rappresenta la prima fase della procedura unica per l'ingresso del lavoratore straniero, avviata su istanza del datore di lavoro.

I termini così rideterminati appaiono coerenti con la direttiva europea (art. 5) che fissa per la decisione sulla domanda un termine di quattro mesi, precisando, tuttavia, che tale termine non include il tempo necessario per il rilascio del visto (*considerando* 13).

La medesima lettera e) introduce una ulteriore disposizione che, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva, dispone l'avvio della trattazione delle sole domande che rientrano nelle quote prefissate. Le domande che, al momento della presentazione, sono eccedenti rispetto ai limiti numerici determinati con le quote potranno eventualmente essere trattate nel caso in cui, esaminate le domande precedenti, risultino successivamente quote non utilizzate ovvero diversamente ripartite dal Ministero del lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro. La trattazione di queste ultime domande sarà avviata dal momento in cui la direzione territoriale del lavoro comunicherà telematicamente allo sportello unico la disponibilità della quota. Il portale informatico del Ministero dell'interno appositamente dedicato a tale procedura sarà adeguato in modo da consentire al datore di lavoro di conoscere in tempo reale la posizione della propria richiesta rispetto alle quote assegnate alla provincia di riferimento, nonché in modo da consentire l'interazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini del monitoraggio dell'andamento dei flussi.



RELAZIONE ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Oggetto: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

Referente: Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari del Ministero interno

SEZIONE 1 – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

La legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, all'articolo 1, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

La direttiva che si recepisce impone agli Stati membri di esaminare le domande di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel proprio territorio nell'ambito di una procedura unica di domanda e di rilasciare, in caso di esito positivo, un'unica autorizzazione che sia, al contempo autorizzazione al soggiorno e ad esercitare attività di lavoro subordinato.

Accanto a quello della semplificazione procedurale, la direttiva persegue l'obiettivo di garantire un insieme comune di diritti ai lavoratori stranieri che soggiornano in uno Stato membro analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti connessi all'occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.).

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'intervento risponde all'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale alla disciplina comunitaria dell'autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel territorio dell'Unione dalla direttiva 2011/98/UE.



La parità di trattamento tra lavoratori stranieri e lavoratori di cittadinanza italiana in tutti i settori connessi all'occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.) mira, da un lato, a riconoscere che i cittadini stranieri contribuiscono, con il loro lavoro e i loro versamenti d'imposta, all'economia dell'Unione, dall'altro a ridurre il rischio di concorrenza sleale derivante dall'eventuale sfruttamento dei cittadini stranieri.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Obiettivo di breve periodo della direttiva europea è la semplificazione procedimentale. Obiettivo di medio periodo è quello di garantire un insieme comune di diritti ai lavoratori stranieri che soggiornano in uno Stato membro analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in tutti gli ambiti attinenti all'occupazione. Obiettivo di lungo periodo è quello di ridurre il rischio di concorrenza sleale tra i cittadini dello Stato membro e i cittadini di Paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi, riconoscendo che i cittadini stranieri contribuiscono, con il loro lavoro e i loro versamenti d'imposta, all'economia dell'Unione.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione nell'ambito della VIR;

Gli indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno desunti dai dati relativi ai permessi di soggiorno rilasciati in base alle nuove norme e quelli relativi agli anni precedenti.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

L'intervento regolatorio coinvolge gli Sportelli unici per l'immigrazione istituiti presso le Prefetture-U.T.G., nonché gli altri uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le disposizioni producono effetti diretti nei confronti dei lavoratori cittadini stranieri richiedenti e/o titolari di permesso di soggiorno.

SEZIONE 2 – Procedure di consultazione precedenti l'intervento

In considerazione della portata limitata dell'intervento normativo, attesa l'idoneità



delle norme vigenti a conseguire la maggior parte degli obiettivi della direttiva europea, non sono state esperite procedure di consultazione, tenuto conto anche che l'intervento è a favore dei cittadini stranieri e rispetta i livelli minimi di regolazione.

SEZIONE 3 – Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

E' stata esclusa l'opzione di non intervento di regolamentazione, in quanto avrebbe rappresentato una lesione dei diritti dei richiedenti e/o titolari di permesso di soggiorno alla cui effettiva realizzazione mira la direttiva europea.

Inoltre l'opzione zero esporrebbe l'Italia ad una procedura di infrazione.

SEZIONE 4 – Opzioni alternative all'intervento regolatorio

L'Amministrazione non ha ritenuto di valutare opzioni alternative considerati i vincoli stringenti imposti dalla direttiva e tenuto conto che la normativa nazionale è già sostanzialmente adeguata al raggiungimento degli obiettivi della direttiva europea. L'intervento regolatorio rispetta il livello minimo di regolazione richiesto dalla direttiva europea.

SEZIONE 5 – Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

La modifica della disciplina del permesso unico comporta una semplificazione procedurale che agevola i beneficiari del provvedimento, anche con riferimento all'obbligo di inserire nei permessi di soggiorno che consentono l'esercizio di attività di lavoro subordinato la relativa informazione.

L'intervento regolatorio non comporta svantaggi.

B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese



L'intervento non ha effetti diretti sulle imprese. Indirettamente l'intervento comporta vantaggi per il mercato e per la concorrenza.

C) Indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

L'intervento non introduce nuovi obblighi informativi, posto che la legislazione italiana è già sostanzialmente orientata nel senso di assicurare una procedura unica per il rilascio dei permessi contemplati dal provvedimento. L'intervento non comporta, pertanto, nuovi oneri informativi o costi amministrativi a carico di cittadini e imprese. La normativa nazionale è, altresì, in linea con l'obbligo, posto dalla direttiva, di assicurare un insieme comune di diritti ai lavoratori stranieri analoghi a quelli riconosciuti ai lavoratori nazionali.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).

L'attuazione dell'intervento regolatorio non richiede nuove risorse amministrative e gestionali poiché si colloca all'interno di procedimenti già disciplinati dalle norme vigenti: l'ordinamento italiano, infatti, è già in linea con le indicazioni della direttiva concernenti la procedura unica, poiché già con la legge n. 189/2002 è stato istituito uno "sportello unico" presso le Prefetture-uffici territoriali del Governo, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di cittadini stranieri per lavoro subordinato, su richiesta del datore di lavoro, nell'ambito delle quote di ingresso a tal fine stabilite. La normativa nazionale è, altresì, in linea con l'obbligo di assicurare la parità di trattamento tra lavoratori stranieri e cittadini italiani.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese



Il provvedimento incide positivamente sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, riducendo, in particolare, il rischio di concorrenza sleale tra i lavoratori cittadini dello Stato membro e quelli cittadini di Paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi.

SEZIONE 7 – Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio sono gli Sportelli unici per l'immigrazione istituiti presso le Prefetture-U.T.G., nonché gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento);

La pubblicità e l'informazione dell'intervento saranno, come di consueto, realizzate attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'interno.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il monitoraggio dell'attuazione dell'intervento regolatorio sarà effettuato, a cura del Ministero dell'interno, mediante strutture e procedure già in essere senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Eventuali interventi correttivi potrebbero essere giustificati da modifiche del quadro normativo comunitario di riferimento ovvero da particolari criticità applicative.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Il monitoraggio dell'intervento riguarderà gli effetti dell'intervento regolatorio



sui procedimenti preordinati al rilascio del permesso unico, attraverso la rilevazione dei dati sui permessi unici rilasciati ai sensi della nuova normativa:

SEZIONE 8 – Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il decreto non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dalla direttiva da recepire.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per l'integrazione.

Titolo: Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013, all'articolo 1, delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla **direttiva 2011/98/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

La direttiva che si recepisce impone agli Stati membri di esaminare le domande di autorizzazione di cittadini stranieri a soggiornare e lavorare nel proprio territorio nell'ambito di una procedura unica di domanda e di rilasciare, in caso di esito positivo, un'unica autorizzazione che sia, al contempo autorizzazione al soggiorno e ad esercitare attività di lavoro subordinato.

Accanto a quello della semplificazione procedurale, la direttiva persegue l'obiettivo di garantire un insieme comune di diritti ai lavoratori stranieri che soggiornano in uno Stato membro analoghi a quelli dei lavoratori nazionali in



tutti gli ambiti connessi all'occupazione (condizioni di lavoro, istruzione e formazione professionale, sicurezza sociale, etc.).

Il diritto alla parità di trattamento mira, da un lato, a riconoscere che i cittadini stranieri contribuiscono, con il loro lavoro e i loro versamenti d'imposta, all'economia dell'Unione, dall'altro a ridurre il rischio di concorrenza sleale tra i cittadini dello Stato membro e i cittadini di Paesi terzi derivante dall'eventuale sfruttamento di questi ultimi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento è rappresentato dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - così come novellato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 - che prevede uno "sportello unico" presso le Prefetture-uffici territoriali del Governo, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di cittadini stranieri per lavoro subordinato, su richiesta del datore di lavoro, nell'ambito delle quote di ingresso a tal fine stabilite (art.22).

Nel medesimo testo unico e nel relativo regolamento di attuazione (DPR 31 agosto 1999, n. 394), oltre che nella legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, sono previste disposizioni che assicurano il rispetto delle garanzie procedurali previste dalla direttiva.

In relazione al diritto alla parità di trattamento dei lavoratori con i cittadini italiani, le disposizioni di riferimento sono date dagli articoli 2, comma 3, e 22, comma 11, del citato d. lgs. n. 286/1998 (per quanto attiene alle condizioni di lavoro alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alla libertà di aderire alle organizzazioni di lavoratori e di avvalersi dei servizi resi dai centri per l'impiego). Per quanto concerne l'accesso alla formazione professionale e il riconoscimento di titoli e qualifiche professionali conseguiti all'estero, la normativa di riferimento è costituita dall'articolo 22, commi 15 e 38 del d. lgs. n. 286/1998 e dagli articoli 48 e 49 del d.P.R. n. 394/1999).

Per quanto riguarda l'accesso ai pubblici servizi, l'equiparazione, nell'ordinamento nazionale, riguarda tutti i cittadini stranieri (articolo 2 comma 5, d. lgs. n. 286/1998). L'accesso all'alloggio, invece, è limitato agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno almeno biennale che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato (articolo 40, comma 6. d.lgs. n. 286/1998).

Per quanto attiene alle agevolazioni fiscali, che sono riconosciute sul presupposto della residenza nel territorio nazionale e non della cittadinanza, le disposizioni di riferimento sono date dagli articoli 2, 10, 12, 13, 15, 16 e 16-bis del d.P.R. n. 917/1986).



Quanto ai diritti pensionistici dei lavoratori stranieri che si trasferiscono in un Paese terzo, gli stessi sono garantiti dall'art. 3 del Regolamento n. 883/2004, di diretta applicazione nel nostro ordinamento e le cui modalità applicative nel nostro ordinamento sono esplicitate con apposite circolari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento si compone di un unico articolo.

L'articolo 1 contiene le disposizioni occorrenti ad allineare la disciplina di cui al decreto legislativo n. 286/1998 alle nuove o diverse previsioni della direttiva 2011/98/UE, tenendo conto dei criteri di delega dettati dalla legge n. 96/2013. In particolare:

la lettera a) modifica l'articolo 5 del d. lgs. n. 286/1998, aggiungendo due nuovi commi dopo il comma 8;

la lettera b) modifica il comma 9 dell'articolo 5 del d. lgs. n. 286/1998;

la lettera c) modifica il comma 9-bis dell'articolo 5 del d. lgs. n. 286/1998;

la lettera d) modifica l'articolo il comma 5 dell'articolo 22 del d. lgs. n. 286/1998;

la lettera e) aggiunge un comma all'articolo 5 del d. lgs. n. 286/1998;

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, sia per quanto attiene alla disciplina in materia di immigrazione sia in ordine al riparto di competenze, legislative e amministrative, tra Stato e regioni.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali.



6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, 1° comma, della Costituzione.

Il decreto è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali diversi dallo Stato.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative legislative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento è compatibile con i principi e le norme derivanti dall'ordinamento comunitario, ai quali dà piena attuazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti procedure di infrazione.



12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi pendenti innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Trattandosi di normativa di derivazione europea, essa presenta caratteristiche uniformi a quelle degli altri Stati membri.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del decreto non introducono nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.



È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per apportare le modifiche al decreto legislativo n. 286/1998 già descritte al punto 3) della presente relazione.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non prevede abrogazioni espresse e non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto, nemmeno a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi provvedimenti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento,



ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili.



Relazione tecnica

Il provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Si tratta, infatti, esclusivamente di norme contenenti misure di carattere organizzativo, che già rientrano tra i compiti svolti dalle Amministrazioni competenti.

In particolare, il rilascio del permesso unico secondo il modello conforme al Regolamento n. 1030/2002 è già previsto dal vigente art. 5, comma 8, del D.lgs. 286/98.

Gli adeguamenti del portale informatico del Ministero dell'Interno saranno realizzati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e finalizzate alla gestione dei sistemi informativi.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

A

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

M. M. M.

13 DIC. 2013



DIRETTIVA 2011/98/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro	Norme di attuazione inserite nel decreto legislativo ovvero già vigenti nella legislazione nazionale
Artt. 1 e 2	Non richiedono recepimento
Art. 3, paragrafo 1	Art. 5, comma 8.1, d. lgs. n. 286/1998, introdotto dal decreto di recepimento della direttiva
Art. 3, paragrafi 2 e 3	Art. 5, comma 8.2, d. lgs. n. 286/1998, introdotto dal decreto legislativo di recepimento della direttiva
Art. 4	Art. 22 d.lgs. n. 286/1998, commi 1, 2 e 6; art. 5, comma 9 d. lgs n. 286/1998, come modificato dal decreto di recepimento della direttiva, artt. 30, 30-bis, 31, 35 e 36 DPR n. 394/1999
Art. 5, paragrafi 1 e 2	Art. 22 d.lgs. n. 286/1998, commi 1 e 5 come modificato dal decreto legislativo di recepimento della direttiva; art. 30, DPR n. 394/1999; art. 2, commi 9, 9-bis e 9-ter legge n. 241/1990
Art. 5, paragrafo 3	Art. 31, comma 4, DPR n. 394/1999;
Art. 5 paragrafo 4	Art. 30-bis, comma 9, DPR n. 394/1999
Art. 6	Art. 5, commi 8 e 8.1, d. Lgs. N. 286/1998, come modificato dal decreto legislativo di recepimento della direttiva; art. 30, comma 2, d. lgs. n. 286/1998
Art. 7	Art. 5, comma 8.1, introdotto dal decreto legislativo di recepimento della direttiva
Art. 8, paragrafi 1 e 2,	Art. 6, comma 10, d. lgs. n. 286/1998; art. 3, comma 3 DPR n. 394/1999; art. 3 legge n. 241/1990
Art. 8 par 3	Art. 22, comma 5.1 introdotto dal decreto legislative di recepimento della direttiva
Art. 9	Art. 11 d.lgs. n. 165/2001 e art. 8 legge n. 150/2000
Art. 10	Art. 5, comma 2-ter d.lgs. n. 286/1998
Art. 11	Art. 5, comma 1e art. 6, comma 1, d. lgs. N. 286/1998; art. 8, comma 2, e art. 14, DPR n. 394/1999
Art. 12, paragrafo 1, lettera a) e b)	Art. 2, comma 3 d. lgs. N. 286/1998
Art. 12, paragrafo 1, lettere c)	Art. 22, comma 15, d.lgs n. 286/1998; art. 38 d.lgs 286/1998
Art. 12, paragrafo 1, lettere d)	Art. 22, comma 15, d.lgs. n. 286/1998; artt. 48 e 49 DPR 394/1999
Art. 12, lettera e)	

Art. 12, paragrafo 1, lettera f)	Artt. 2, 10, 12, 13, 15, 16 e 16- <i>bis</i> del DPR n. 917/1986;
Art.12, paragrafo 1, lettera g)	Artt. 2, comma 5, e 40, comma 6, del D.lgs. n. 286/98 e
Art. 12, paragrafo 1, lettera h)	Artt. 2, comma 3, e 22, comma 11, D.lgs. 286/98
Art. 12, paragrafo 4	Art. 3 del regolamento Ce n. 883/2004, come attuato con Circolari INPS n. 82 del 1° luglio 2010, n. 88 del 2 luglio 2010 e n. 51 del 15 marzo 2011.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/98/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 DICEMBRE 2011, RELATIVA A UNA PROCEDURA UNICA DI DOMANDA PER IL RILASCIO DI UN PERMESSO UNICO CHE CONSENTE AI CITTADINI DI PAESI TERZI DI SOGGIORNARE E LAVORARE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO E A UN INSIEME COMUNE DI DIRITTI PER I LAVORATORI DI PAESI TERZI CHE SOGGIORNANO REGOLARMENTE IN UNO STATO MEMBRO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 1 che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2011/98/UE;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del -----;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del -----;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dell'interno e del Ministro di lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'integrazione

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:



“ 8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: “perm. unico lavoro.

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

- a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
 - b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
 - c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
 - d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);
 - e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
 - f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
 - g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.”;
- b) all'articolo 5, comma 9, le parole: “venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;
- c) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: “il termine di venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il termine di sessanta giorni”;
- d) all'articolo 22, comma 5, le parole: “quaranta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;
- e) all'articolo 22, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
“5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.”.

